



Il Lavoro Ridotto e L'Indennità Perdita di Guadagno (IPG) in regime di COVID-19

Gianluca Nessi

MA | ATT | ADIT | LLM (Tax)

Indice

- A. Introduzione al lavoro ridotto
- B. Informazioni sulla richiesta di indennità di lavoro ridotto alla cassa disoccupazione
- C. Evoluzione e aggiornamento sul lavoro ridotto
- D. Informazioni sull'indennità per perdita di guadagno
- E. Aggiornamento sull'indennità perdita di guadagno per gli indipendenti

A. Introduzione sul lavoro ridotto

1. Scopo: per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una riduzione completa dell'attività, dell'azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Quindi lo scopo che si prefigge il lavoro ridotto, è quello di evitare dei licenziamenti
2. Procedura: il datore di lavoro è tenuto ad annunciare tramite l'apposito formulario 'Preannuncio di lavoro ridotto', la prevista introduzione del lavoro ridotto
3. Base legale: Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI), del 25 giugno 1982 e l'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI), del 31 agosto 1983 e Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione che prevede delle deroghe alle disposizioni ordinarie LADI e OADI in materia di lavoro ridotto

B. Informazioni sulla richiesta di indennità di lavoro ridotto alla cassa disoccupazione

1. Obblighi del datore di lavoro:

- a) Indennità lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro e non direttamente al lavoratore
- b) Il datore di lavoro è quindi obbligato ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga (Art. 37 LADI cpv. a) e a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali (Art. 37 LADI cpv. c)

- c) Il datore di lavoro deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (time sheet, rapporto delle ore di lavoro, schede di timbrature, ect)
- d) Dichiarazione in formato 'autocertificazione' da firmare e ritornare alla cassa di disoccupazione scelta.
- e) Ispezioni SECO

2. Hanno diritto al lavoro ridotto:

- a) Dipendenti con contratti di durata determinata e indeterminata che hanno concluso la scuola dell'obbligo e che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento AVS
- b) Dipendenti su chiamata il cui contratto di lavoro deve essere durato almeno 6 mesi
- c) Apprendisti
- d) Lavoratori con funzioni dirigenziale
- e) Coniugi di lavoratori con funzioni dirigenziali

3. Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
 - a) Dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato disdetto
 - b) Dipendenti che non accettano il lavoro ridotto
 - c) Dipendenti il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato
 - d) Dipendenti che per motivi personali, es. malattia o infortunio non possono effettuare la prestazione lavorativa
 - e) Gli indipendenti
 - f) Lavoratori dipendenti nelle economie domestiche private

4. Compilazione conteggio

- a) Periodo di conteggio corrisponde sempre ad un mese civile
- b) Si prendono le ore previste nel contratto di lavoro (incluso i giorni festivi e di vacanza)
- c) Lavoratori su chiamata: si calcola la media delle ore lavorate durante gli ultimi 6 mesi e durante gli ultimi 12 mesi e si prende il dato più favorevole al lavoratore
- d) Per ogni periodo di conteggio, quindi per ogni mese, la perdita di lavoro deve essere di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (Art. 32 LADI cpv. b)
- e) Inserire per le persone che possono influenzare le decisioni del datore di lavoro un'indennità massima di CHF 3'320 per un'attività lucrativa a tempo pieno (ciò corrisponde all'80% di CHF 4'150)

- f) Inserire come indennità massima l'importo di CHF 12'350 (inclusa la percentuale dovuta sulla 13ima mensilità)
- g) Il diritto all'indennità deve essere fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione scelta

C. Evoluzione e aggiornamento sul lavoro ridotto

1. 20 marzo 2020: Il Consiglio Federale ha stanziato ulteriori 32 miliardi di franchi per arginare le conseguenze economico del coronavirus. Tra i provvedimenti più importanti vi è l'allargamento della cerchia dei beneficiari a dipendenti con contratto a tempo determinato, agli apprendisti e alle persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro
2. 23 marzo 2020: il preannuncio di lavoro ridotto legato all'emergenza CODID-19 può essere compilato unicamente online
3. 4 aprile 2020: la SECO ha istruito le autorità cantonali su come concretizzare le modifiche apportate all'Ordinanza COVID-19 e nello specifico: si abolisce il termine di preannuncio (in precedenza già ridotto da 10 giorni a 3 giorni) e viene aumentata la durata dell'autorizzazione al lavoro ridotto da 3 a 6 mesi

4. 20 maggio 2020: il Consiglio Federale ha deciso il graduale abbandono delle misure COVID, disponendo le modifiche all'Ordinanza COVID-19 e dal 1 giugno 2020 non potranno più beneficiare delle indennità per lavoro ridotto: le persone con funzione analoga a quella del datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati e gli apprendisti. Inoltre, per eventuali nuovi preannunci è stato reintrodotta il termine di 10 giorni

D. Informazioni sull'indennità per perdita di guadagno

- a) Il pagamento dell'indennità per perdita di guadagno a causa della crisi del Coronavirus sarà gestito dalle casse di compensazione AVS
- b) Hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno: i genitori di figli di età inferiore a 12 anni, obbligatoriamente assicurati all'AVS che devono interrompere l'attività lucrativa salariata o indipendente perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena e gli indipendenti che subiscono una perdita di guadagno
- c) Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non sussiste il diritto all'indennizzo
- d) Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto all'indennità. Se però, la custodia pianificata non può essere disponibile a causa del Coronavirus, allora i genitori hanno diritto all'indennità

- e) L'indennità ammonta all'80% del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma massimo a CHF 196 al giorno
- f) Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all'indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per giorno di lavoro, poiché la presa a carico può essere garantita da uno dei due genitori
- g) I salariati che beneficiano dell'indennità per lavoro ridotto non hanno diritto anche alla presente indennità
- h) Il diritto all'indennità per gli indipendenti inizia il giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto, ovvero al più presto il 17 marzo 2020
- i) L'indennità va indicata nella dichiarazione fiscale ed è imponibile. La notifica di pagamento vale come prova

E. Aggiornamento sull'indennità perdita di guadagno per gli indipendenti

Gli indipendenti hanno diritto all'indennità se:

- a) Hanno dovuto chiudere la loro attività a seguito dell'Ordinanza del Consiglio Federale
- b) Hanno una perdita di guadagno a seguito un un'ordinanza cantonale di limitazione dell'attività, ratifica dal Consiglio Federale
- c) Hanno dovuto disdire delle manifestazioni previste a seguito del divieto di svolgere della manifestazioni
- d) Indipendenti indirettamente colpiti: possono continuare a svolgere la loro attività ma a causa della situazione di trovano in difficoltà finanziarie. Condizione: il reddito determinate AVS si situa fra CHF 10'000 e 90'000. Per stabilire l'indennità fa stato la più attuale decisione di fissazione dei contributi 2019

- e) L'indennità per i lavoratori indipendenti che potranno riprendere l'attività il 27 aprile o l'11 maggio 2020 sarà versata fino al 16 maggio 2020 (compreso). Questo termine corrisponde a quello previsto per gli indipendenti indirettamente colpiti dai provvedimenti per combattere il coronavirus. I lavoratori indipendenti la cui struttura dovrà restare chiusa anche dopo questa data e quelli che restano colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni continueranno a ricevere l'indennità fino alla revoca dei provvedimenti per combattere il coronavirus

- f) Gli indipendenti che hanno dei salariati alle loro dipendenze, possono richiedere un'indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Per se stessi devono invece richiedere questa indennità



GIANLUCA NESSI
MA | ATT | ADIT | LLM (Tax)

Viale B. Papio 8
6612 Ascona
+41 91 785 10 70
gianluca.nessi@icofin.org
www.icofin.org

Grazie
per la vostra attenzione